

Motivi

L'interposto gravame è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti in cui appresso si dirà.

La presente vicenda cautelare prende le mosse dalla separazione, in data 3 ottobre 2001, di atti procedimentali nei confronti di Gangemi Francesco classe 34 e Paolo Romeo, indagati entrambi per il delitto di cui all'art.416 bis c.p., dalla lettera di trasmissione del relativo fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Nel corso di servizi intercettazione disposti nei confronti di alcuni soggetti coinvolti, emergevano riferimenti a magistrati in servizio nel distretto di Reggio Calabria, il che faceva scattare, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art.11c.p.p., la competenza funzionale della Procura della Repubblica di Catanzaro.

La norma da ultimo indicata stabilisce, infatti, una deroga alla competenza territoriale per i procedimenti riguardanti il magistrato che assuma la qualità di persona offesa, e quindi titolare dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice, o, comunque, di danneggiato dal reato, legittimato, come tale, a costituirsi parte civile.

Al proposito, priva di fondamento appare la deduzione difensiva secondo cui, risultando persona offesa o, comunque, danneggiata dai reati di cui in contestazione un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia ed identificato nella persona del dott. Macrì, la competenza a decidere in ordine al presente procedimento si sarebbe dovuto radicare presso il Tribunale di Roma ovvero di Reggio Calabria ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art.11 bis c.p.p. nel combinato disposto con le ordinarie regole di competenza.

Orbene, sul punto osserva preliminarmente il collegio come, all'epoca dei fatti di cui in contestazione il dott. Macrì, magistrato, appunto, della DNA, era stato applicato presso la DDA di Reggio Calabria ed in un arco temporale in cui il dott. Macrì esercitava le funzioni giudiziarie nel medesimo distretto, la competenza per il presente procedimento si radica nel distretto giudiziario di Catanzaro proprio ex art.11 c.p.

3 - In ogni caso, deve rilevarsi come, giacchè lo spostamento di competenza con riguardo alla persona del magistrato dott. Macrì, quale danneggiato del reato, qualora

debba essere considerata la sua appartenenza alla D N A e non il luogo concreto in cui questi esercitava le funzioni, non si verificherebbe comunque ex art. 11 e 11 bis c. p. p. atteso che mancherebbe il presupposto di legge di attribuzione (ordinaria) di competenza ad un giudice del distretto di Roma.

Pertanto, il venir in essere nell'indagine come danneggiato dal reato del dott. Macrì, appare indifferente, radicando la competenza del Tribunale di Catanzaro, come correttamente indicato dal Gip e come ritenuto da questo Tribunale, l'esistenza degli altri magistrati danneggiati dal reato.

Parimenti priva di pregio appare la deduzione difensiva di inefficacia della misura ai sensi dell'art.309 commi 5 e 10 c.p.p. per omessa trasmissione di un faldone bianco e grigio ("Gangemi")rinvenuto nel corso di una perquisizione eseguita presso lo studio legale dell'indagato in data 9.11.2004 e contenente atti asseritamente favorevoli al Romeo.

L'eccezione va disattesa dal momento che l'omessa trasmissione di atti sopravvenuti alla emissione del provvedimento restrittivo comporta inefficacia della misura applicata solo ove risulti, perché dimostrato dalla difesa o aliunde, che trattasi di elementi specificamente rilevanti ai fini difensivi.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non è stato posto, neppure dalla difesa, nella condizione di apprezzare il contenuto né, soprattutto, la valenza rispetto alla persona indagata, degli atti di cui si lamenta la mancata trasmissione: la natura di atto favorevole per l'indagato, infatti, non è stata provata dalla difesa, come sarebbe stato suo onere, né il dato si evince altrimenti dal complesso degli elementi già acquisiti in atti.

Va , inoltre, disattesa la censura difensiva di violazione dell'art. 292 comma 2 ter c.p.p. per omessa valutazione nella gravata ordinanza delle dichiarazioni, di contenuto asseritamene favorevole all'indagato, dei collaboratori di giustizia Fiume e Fracapane. Ed invero, da un'attenta e complessiva disamina e valutazione del contenuto dei verbali di interrogatorio del Fiume, verbali tutti allegati in atti, non è dato apprezzarne il valore oggettivamente e specificamente favorevole nei confronti del prevenuto.

Trattasi,invero, a parere del Collegio,di propalazioni neutre sul piano della valenza indiziate a carico e/o a favore del Romeo.

4 - Ed invero, il collaboratore,su specifiche domande relative ai suoi rapporti personali con il Romeo e "nell'ambito di quelle che sono state le sue (del Fiume) conoscenze nel gruppo De Stefano..." si limita a riferire che i suoi rapporti personali con il Romeo erano

stati molto limitati (“lui è appassionato di pesca, veniva sempre da me, gli costruivo i coppi per la pesca, ... lo conoscevo da molto tempo...”, ed inoltre: “..quando era il periodo delle elezioni mi aveva chiesto i voti ...”) e che, in ordine ai rapporti del Romeo con il gruppo De Stefano e con Giuseppe De Strefano in particolare non è a conoscenza di “qualche altra cosa in comune oltre all’indicato dato della comune (di Roemo e Girgio De Stefano) detenzione (cfr. v.i. di Fiume Antonino in dat 03.04.03).

Riguardo poi alle dichiarazioni di Fragapane, le stesse, come sotoospecica nella parte relativa all’esistenza della graviutà indiziaria, risultano senza equivoco a carico del ricorrente.

Va poi evidenziato, come la denunciata carenza di motivazione nell’ordinanza impugnata da parte della difesa in ordine alla sommaria descrizione del fatto, all’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta e dalla scelta della misura applicata dall’indagato (art. 292 lett. B), c) e c-bis) cpp), non integra vizio di nullità non essendovi assenza di motivazione in relazione a ciascuno dei punti oggetto di censura e sopra richiamati: trattasi quindi, di elementi sui quali si palesa, al più, mera necessità di integrazione da parte del giudice di riesame.

Va rilevato, in punto di realizzabilità delle fonti di prova, che tralasciando le intercettazioni con l’esito negativo e non poste a base della misura, quelle di cui ai r. int. N.349/01 e n. 476/01 risultano inutilizzabili attesa la non ritualità dei rispettivi decreti con i quali l’organo inquirente ha disposto le operazioni di intercettazione. In particolare, l’art. 268 cpp comma 3 del codice di rito (che costituisce il referente normativo) dispone che le operazioni di captazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della repubblica, prescrizione derogabile solo nell’ipotesi in cui siffatti impianti risultano insufficienti od inidonee ed esistono eccezionali ragioni di urgenza che rendono indifferibili l’inizio della operazione stesse. In tali casi, il legislatore facoltizza il P.M. a disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio od in dotazione alla P.G..

Nel caso che ci occupa, i decreti esecutivi richiamati non danno atto dell’indisponibilità o dell’inidoneità degli impianti presso la Procura, non ritrovandosi nel corpo

5 - di tali provvedimenti alcun richiamo a detta indicazione di fatto, neppure in maniera minima ma sufficiente, come indicato dalla Suprema Corte, “.. a soddisfare il requisito della motivazione previsto dall’art. 268 c. 3 del codice di p.p.” e ciò in quanto “.. la

motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal PM e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che le autorità giudiziarie hanno fatto ritenere la fattispecie concreta..” (Cass. S.U. 26.11.03, n.919 Gatto.).

La mancata osservanza dell’obbligo di motivazione e l’utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura importa l’inutilizzabilità delle intercettazioni indicate. Allo stesso modo, appaiono inutilizzabili, a giudizio del collegio, le intercettazioni indirette di parlamentari in assenza del procedimento di cui all’art. 6 co. 21 , l. 20.06.03 n. 140.

Sebbene, infatti, la questione appaia controversa il richiamo alla figura del giudice delle indagini preliminari nella disposizione indicata, nonché dell’art. 268 co. 6 cpp, porta a ritenere atonica e quindi non dirimente, l’indicazione “parte processuale” contenuta nella medesima norma, con la conseguente inutilizzabilità della captazione sia nel processo sia in sede di indagini preliminari.

Rileva, invece, il collegio, che le ulteriori intercettazioni effettuate nel presente procedimento risultano autorizzate tramite provvedimenti pienamente rituali poiché emessi in presenza dei presupposti di legge e congruamente motivati.

Più in particolare, si procedeva per delitti non colposi per i quali è prevista la pena nel massimo a cinque anni (art.266 co. 1 l. a) cpp), sussistevano sufficienti indizi di reato e l’intercettazione era assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell’indagine, inoltre la motivazione sposta evidenza un’attenta e critica disamina da parte del <PM e del GIP dei fatti sottoposti alla loro cognizione, nonché dell’urgenza dell’intercettazione.

Rispettosi dei parametri normativi, i residui decreti con i quali gli organi del procedimento hanno disposto le operazioni di intercettazioni ; nel caso che qui ci occupa, si osserva che tali decreti danno in primo luogo atto della non idoneità o indisponibilità (per ragioni tecniche CF. provv.PM) degli impianti installati presso la Procura, espressione questa idonea a soddisfare il requisito della motivazione prevista dall’art 268 co. 3, del c.p.p. (Cass. S.U. del 26.11.03 n. 919 Gatto<).

Rileva altresì il Tribunale che, sebbene non sempre si rinveniva nei predetti decreti emessi dal PM una esplicita indicazione delle “eccezionali ragioni di urgenza” vale a dire di quelle condizioni di assoluta

6 - indifferibilità temporale che avrebbe potuto giustificare – unitamente alla motivata inidoneità ed indisponibilità degli impianti installati in Procura – la deroga alla norma che impone al PM l’impiego di impianti installati presso la Procura della Repubblica, tuttavia,

valutato l'esplicito richiamo del decreto del PM complessivamente considerato) agli atti di indagine, il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risulta integrato per relationem, in ordine alla situazione in atto di svolgimento dell'attività delittuosa in corso (associazione per delinquere), nonché, appunto, con riferimento ai complessivi atti di indagine dai quali emergeva una progressione criminosa in atto (cfr. singole richieste di intercettazioni di cui alle note della PG al PM).

Al fine di soddisfare siffatto secondo requisito, invero, non è necessario l'uso di formule espresse nelle motivazioni del provvedimento del PM, ben potendosi desumere dal contesto degli atti e dall'integrazione per relationem, quali siano state le ragioni che abbiano condotto il percorso cognitivo e valutativo dell'organo inquirente nel dare la disposizione derogatoria (in tal senso, Cass. S.U. 31.10.01 n. 42792, Policastro, Cass. Pen. Sez. 2 sent. 11.02.- 05.05 2003 n. 20106, Panaro, Cass. Pen. Sez V sent. 13.05. – 12.06 2003, n. 25522, Pagano ed altri e, da ultimo, Cass. S.U., 26.11.03, n. 919, Gatto).

Ciò vale anche con specifico riferimento al decreto esecutivo di cui al n. 291/02 r. int., ove le ragioni di inidoneità degli impianti risultano congruamente motivate tramite il richiamo a qualificate e specifiche esigenze investigative.

Da ultimo, si rileva come i decreti di proroga della durata delle operazioni non comportano, di per sé, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura .. “ e pertanto non è necessario l'adozione da parte del PM di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali delle intercettazioni e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative” (Cass. S.U. 28.11.01, n. 42792, Policastro).

Rileva , altresì, il Tribunale la ritualità dei decreti di autorizzazione e di proroga di intercettazione, emessi nell'ambito del presente procedimento:

Si osserva invero, come secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, proprio del SS.UU. della Suprema Corte, nonché delle sezioni semplici è legittimo il rinvio da parte del giudice ad un atto del procedimento, qualora tanto ne evidenzii un vaglio critico; vaglio che certamente si evince quando la motivazione del provvedimento richiamato è risultata congrua rispetto alla esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione (come nel caso de quo),

7 - avendo in tal modo il giudice, con la condizione motivazionale, dimostrato di aver preso cognizione del contenuto sostanziale dell'atto.

La motivazione anche in parte per relationem deve essere, pertanto, considerata legittima quando sia logicamente riconnessa, anche attraverso un riferimento recettizio o di semplice rinvio, al contenuto di un legittimo atto del procedimento, quale la relazione degli investigatori, la cui motivazione esprima elementi concreti di adeguato spessore e congruità appunto rispetto all'esigenza di ritenere giustificato il provvedimento del quo, e sempre che si tratti di atto conosciuto e ostensibile, ai fini di un controllo giurisdizionale (sia stato esso trascritto nel provvedimento o semplice allegato) e comunque disponibile. Considerazioni che valgono, a maggior ragione, per i provvedimenti di proroga che traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.

Da tanto consegue che debbesi ritenere adeguatamente congrua la motivazione dei provvedimenti autorizzativi de quibus con le specificazioni più sopra indicate. Più in particolare, riguardo alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte ed eseguito all'interno dello studio professionale nella disponibilità di Paolo Romeo per violazione dell'art. 266 co. 2 c.p.p. la stessa va disattesa. Ed invero, dall'analisi del decreto autorizzativo n. 163/01 r. int. del 19.03.02, emerge una piena e completa disamina ad opera del giudice procedente, dei gravi indizi di reato, nonché l'esistenza di un concreto e puntuale riferimento di tale reato alle persone indagate (Cfr., in specie, la richiamata conv. del 26.02.02 prog. 339 tra Romeo e Gangemi) come emerso dall'attività di intercettazione in atto sulle utenze in uso ai medesimi e da cui è dato evincere, altresì, come, in più di una occasione, il Gangemi ed il Romeo, palesando il sospetto di potere essere intercettati, si accordino per incontrarsi personalmente, indicando quale luogo sicuro proprio lo studio professionale nella disponibilità del Romeo, odierno prevenuto:

Pertanto vanno ritenuti esistenti i presupposti di legge per le captazioni anche ambientali, emergendo dagli atti come lo studio del ricorrente fosse luogo di commissione della condotta rilevante ai fini associativi.

Per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione delle peculiari garanzie di libertà del difensore in relazione, in particolare, dell'attività di captazioni di conversazioni intrattenute da Romeo nella sua qualità di avvocato, con propri cliente, nonché, a sua volta, nella veste di indagato/imputato con i suoi difensori, anche tale deduzione difensiva appare priva di pregio.

8 - Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata: "le speciali garanzie di libertà del difensore non possono valere ad inibire attività di intercettazione nei suoi confronti ove egli stesso sia indagato e, comunque non possono sottrarre all'ascolto legittimo le conversazioni che non attengano alla funzione difensiva in quanto esse stesse integrino fattispecie di reato" (cfr. Cass. Sent. Del 12.02.03, Graviano ed altri e precedenti conformi).

Pertanto, alla stregua dei suindicati principi, devono ritenersi pienamente utilizzabili tutte le conversazioni tra il Romeo e i propri clienti e/o difensori, laddove e relativamente alle parti in cui, per come chiarito, le stesse conversazioni non hanno ad oggetto fatti e circostanze relative al mandato difensivo.

Ed invero, le captazioni poste a carico e, quindi, utilizzate dal gip, esulano dal contenuto precipuo del rapporto difensivo cliente/avvocato, trattando o argomenti ulteriori o ancora, più specificamente, proprio condotte integranti la fattispecie contestata.

Ciò posto, la dichiarazione di parziale inutilizzabilità delle intercettazioni, lascia comunque sussistere gli estremi di gravità indiziaria in ordine alla esistenza dell'ipotesi associativa, nei termini di seguito specificati.

Occorre, nel merito, evidenziare, che la natura articolata dei dati investigativi e la corposità della documentazione costituente corredo del presente fascicolo procedimentale, la complessità e la delicatezza delle vicende in contestazione, che meglio possono essere colte attraverso la fedele lettura e l'analisi delle singole risultanze indiziarie, inducono, nondimeno, il collegio a fare integrale rinvio ricettizio alla richiesta della emissione di misura custodiale ed all'ordinanza gravata in ordine alla completa individuazione e all'esauritiva valutazione di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Tanto premesso, il Tribunale si limiterà, in questa sede, a soffermarsi e focalizzare l'attenzione su alcuni momenti nevralgici dell'intera vicenda, significativi e determinanti per la comprensione della stessa.

Il dato imprescindibile dal quale è necessario partire per la ricostruzione del contesto in cui si snoda la vicenda de qua, è costituito dal fatto oggettivo, la cui evidenza risulta dal complesso delle emergenze investigative(cfr; in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i provvedimenti giurisdizionali), dell'esistenza del contesto associativo di stampo mafioso e della partecipazione esterna di Paolo Romeo, come emerge dal giudicato di condanna intervenuto per concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso (cosca De Stefano-Tegano).

9 - Sul punto da ultimo richiamato, la censura della difesa di violazione del divieto del bis in idem va disattesa, ritenuto che le presenti contestazioni cautelari trova fondamento i emergenze investigative acquisite dall'anno 2001 fino a tutt'oggi e quindi relative ad un'arco temporale diverso (successivo) ed autonomo rispetto ai capi per cui è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, in cui le condotte contestate sono anteriori al v20.10.2000 (data della sentenza di primo grado) e possono concorrere con questa in concreto e nella prospettazione accusatoria.

Il coacervo indiziario evidenziato ha indotto il giudice gravato a ritenere che il Romeo sia soggetto organicamente e stabilmente inserito in seno al sodalizio di cui al capo a) della contestazione e, contestualmente, intraneo al sistema politico, amministrativo ed affaristico di potere, referente, come tale , per questioni di ogni genere e tipo, le cui gravi conseguenze, in termini di inquinamento dell'intero sistema, sono agevolmente e chiaramente intuibili.

Sono emersi in effetti, stretti collegamenti tra l'avvocato Romeo e l'avv. Giorgio De Stefano, nonché, più in generale, con tutta la cosca De Stefano.

Da qui, ancora, la proiezione del sodalizio nel futuro e l'attuale permanere del vincolo associativo.

Secondo la prospettazione accusatoria sarebbe esistita la pianificazione e concreta realizzazione di una campagna di aggressione mediatica posta in essere, in specie, mediante costante e sistematico attacco dei magistrati operanti nel distretto giudiziario di Reggio Calabria, attraverso le pagine del periodico "il Dibattito", con l'obiettivo di impedire ed, in ogni caso, turbare, l'operato di magistrati penali impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

La vicenda in esame si inquadrebbbe, quindi, in un contesto di più ampi respiro, permettendo in sostanza, di rintracciare l'origine e l'evoluzione del piano denigratorio in un occulta regia di matrice mafiosa.

Al fine di verificare la fondatezza di tale complessivo assunto, occorre, sia pur brevemente, sebbene con richiami ricettivi all'ordinanza impugnata, ripercorrere la storia della ndrangheta nel comprensorio di Reggio Calabria, nonché dell'azione di contrasto dallo Stato mediante i "processi di Mafia".

Ed invero dagli atti di indagine in essi comprese le dichiarazioni dei collaboratori (su cui meglio infra) emerge che dopo un periodo di cruenti scontri, si verifica un ricompattamento tra le famiglie esistenti nel comprensorio reggino che si alleano, all'inizio degli anni 90, alle due grandi famiglie di riferimento (De Stefano e Condello) .

10 - E' così che nel rispetto della tregua instaurata, si creano due coalizioni che si spartiscono il territorio di influenza mediante la creazione di "locali" in seno ai quali esponenti dell'uno e dell'altro gruppo si suddividono equamente le attività illecite ed i proventi dalle stesse derivanti, secondo quote di volta in volta diverse.

Conformi, sul punto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Paolo Iannò che ha fornito una analitica e particolareggiata descrizione degli equilibri instaurati nel capillare controllo del comprensorio reggino dopo la definizione della "pax mafiosa" (cfr. verbale int. in data 16.12.2002).

Le sue dichiarazioni, invero, si appalesano precise, coerenti, costanti, spontanee e disinteressate tali da non ingenerare alcun dubbio sulla loro intrinseca attendibilità. In tale contesto si innesta l'azione di contrasto giurisdizionale (cfr. i richiami della richiesta di misura e dell'ordinanza impugnata ai processi "Olimpia"). E' così, quindi, che gravi colpi vengono inferti a coalizioni di potere mafioso, raggiunte in tutte le loro articolate ramificazioni.

Proprio a siffatta azione di intervento repressivo da parte dello Stato si contrappone, secondo quanto emerge dalle indagini compendianti nella mozione cautelare, la controffensiva delle organizzazioni criminali, gravemente sfaldate ed indebolite internamente dalle numerose richieste giudiziarie realizzate dalla DDA di Reggio Calabria (La più importante è indubbiamente quella identificata con il nome "Olimpia", da cui scaturiscono "Olimpia" 2 e 3 quali naturali proseguo della prima). *(Ma non esiste una conseguenza temporale tra offensiva e reazione: l'accusa per i processi di cui si parla comincia nel 1993 e si concludono prima del 2001. Non ha pertanto parlare di controffensiva quando già si era esaurita l'azione di contrasto alla ndr)*

Sull'argomento , invero, particolarmente significative e puntuali appaiono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo Iannò il quale riferisce che la cosca Condello della quale lo stesso aveva fatto parte, nel corso del processo scaturito a seguito dell'omicidio del boss Paolo De Stefano e per il quale era imputato Domenico Condello, aveva tentato la strada della corruzione dei magistrati impegnati in quella sede onde ottenere l'aggiustamento del processo. L'obiettivo , tuttavia, non veniva per questa via raggiunto e, proprio in ragione di ciò, si tentava di proseguirlo attraverso l'intervento e l'intermediazione di Paolo Romeo, prima e di Amadeo Maticena, poi.

In sostanza, le dichiarazioni del collaboratore sul punto, possono riassumersi nel concetto secondo cui le famiglie di mafia appoggiarono le campagne elettorali e garantirono voti al Romeo (elezioni del 1992) ed al Maticena (elezioni del 1994 e del 1996) in cambio del loro interessamento per ottenere l'aggiustamento di quei processi che avevano inferto, per come detto, duri colpi ad esponenti di entrambi gli avversi

11 - schieramenti (cfr. v.i. di Iannò Paolo in data 16.12.02, pagg. da 42 a 67 della richiesta.).

Ben presto, sempre secondo il collaboratore, tuttavia, si capì che l'incorruttibilità dei magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata nel comprensorio reggino escludeva a priori la possibilità di perseguire lo scopo sperato.

Fu così, pertanto, che iniziò a delinearsi una riferita via programmatica alternativa : il progetto, invero, prevedeva l'attacco mediatico dei magistrati il cd "bombardamento a copie" (cfr. conv. Del 19.03.02 n. 709 fra Romeo e Gangemi il cui tenore complessivo supera le contestazioni del ricorrente) : si doveva in sostanza, "buttare il fango" su quei magistrati e sulle forze dell'ordine onde indebolire i più resistenti, sfaldarli internamente creando reciproci sospetti e motivi di tensione, pilotarne il trasferimento ad altra sede con il fine ultimo di coartarne la volontà ed incidere sulla loro libertà di determinazione e di azione, minandone, così, l'efficacia ed efficienza (*"..Accenna lui (Franco benestare) che, attraverso l'av. Romeo, l'avv. De Stefano ... si parlava, loro qua, in questa situazione hanno il dibattito, un quotidiano che possono appoggiare per dare una mano di aiuto"* cfr. v.i. di Iannò Paolo in data 16.12.2002, pag.110 della richiesta).

Aggiungeva Iannò di avere appreso per la prima volta notizie di tale strategia, nel mentre si trovava nel carcere di Reggio Calabria, da Franco Benestare, cognato di Orazio De Stefano e nipote di Giovanni e Pasquale Tegano, nonché di averne avuto conferma.

Successivamente, nel carcere di Aquila da Filippo Barreca, un tempo boss del locale di Pellaio, a sua volta destinatario delle rivelazioni del capo-cosca di Melito Porto Salvo, Natale Iamonte (cfr. v.i. di Iannò Paolo del 16.12.2002 e 14.02.03, pagg. 107-124 della richiesta.).

Primo riscontro a tale dichiarazione emerge dalla verifica relativa alla effettiva comune detenzione del collaboratore Iannò con Benestare e Barreca.

Ed invero, è stato accertato che Franco Benestare è stato Detenuto presso la casa Circondariale di Reggio Calabria in un periodo in cui vi era ristretto anche Paolo Iannò e cioè dal 20.07.00 al 21.07.01.

Comune detenzione è stata altresì verificata presso la casa circondariale di Aquila fra Iannò Paolo, ivi detenuto dal 25.03.02 al 25.10.02, e Barreca Filippo tutt'ora ivi detenuto dal 07.07.01.

Specifico riscontro a tale dichiarazione, emerge poi, dai servizi di intercettazione eseguiti sulla utenza telefonica dell'indagato direttore de "Il Dibattito" e, segnatamente, dalla telefonata che, in data 07.09.02 questi riceve da Errigo Anna Maria, cognata di

12 - Giuseppe Barreca, fratello di Filippo che chiede al giornalista come poter far pervenire copia del periodico presso il carcere di Spoleto, ove quest'ultimo è ristretto. (*Atteso che Giuseppe, fratello di Filippo, è detenuto a Spoleto ed è lui a chiedere copia del giornale alla cognata quale riscontro può costituire la circostanza ai contenuti del presunto colloquio intervenuto tra Filippo Barrea e Iannò nel carcer di Aquila ?*)

Tanto conferma le dichiarazioni del collaboratore indicato allorché lo stesso riferisce che nel periodo di comune detenzione all'Aquila, il Barreca gli avrebbe confidato "*qualchi giornali u facimu girari !!!*", precisando, appunto, che si faceva evidentemente riferimento ad "il Dibattito" "che sta circolando nei carceri".

La riconducibilità della campagna di aggressione mediatica ad un più ampio disegno di matrice segnatamente mafiosa si evince, altresì, dalle dichiarazioni dei collaboratori Lauro e Barreca.

Lauro, nel corso dell'interrogatorio del 10.07.02, riferisce dell'impegno strumentale del periodico di cui trattasi per screditare la sua attendibilità ed i magistrati che "secondo loro mi (al Lauro) tenevano il sacco..." ed individua il responsabile di tale campagna di aggressione a mezzo stampa in coloro che erano stati colpiti direttamente dalle sue accuse ("tutta gente che si è risentita per le mie accuse, ovviamente rispondono così").

Riferisce, altresì di conoscere bene il Gangemi e di sapere che lo stesso era sempre stato in ottimi rapporti con il Romeo suo coimputato nel processo Olimpia, noto per il ruolo attivo svolto per gli interessi associativi nella sua qualità di fedelissimo di Paolo De Stefano ("a parte che io so della loro amicizia e conoscenza erano sempre al comune, lì, Reggio Calabria, si frequentavano" cfr. pag. 103 della richiesta).

Del medesimo tenore, da ultimo, le convergenti dichiarazioni di Fragapane.

Lo stesso, invero, killer affiliato della cosca De Stefano Tegano condannato alla pena dell'ergastolo nel processo "Olimpia 1", ha trascorso un periodo di comune latitanza con Orazio De Stefano, boss dell'omonima consorteria.

Dal De Stefano, appunto, il pentito riferisce di aver appreso che tramite Andrea Saraceno, soggetto noto come vicino al capocosca, l'associazione avrebbe potuto "far filtrare qualche articolo su "il Dibattito" dal momento che il Saraceno, appunto, conosceva ed aveva rapporti con il direttore del giornale.

Dalle risultanze investigative, in atti, invero, è risultato riscontrato sia il collegamento fra il medesimo Saraceno e la cosca De Stefano sia il rapporto tra Andrea Saraceno e Paolo Romeo, odierno prevenuto nonché con Francesco Gangemi, classe 34, (cfr. sul punto, le coconv. Trascritte ed allegate all'informativa del 18.12.2003).

Significativa, in tal senso, la conversazione intercettata nell'abitazione del Gangemi in data 22.02.01 (giorno immediatamente successivo all'esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria

13 - nei confronti di Gangemi Francesco, indagato per divulgazione di notizie coperte da segreto investigativo) ore 15,39, conversazione nel corso della quale il Saraceno commenta con il Gangemi e con i familiari del medesimo l'avvenuto arresto del direttore.

Altrettanto rilevanti, poi, la conversazione ambientale dell'08.05.02 h 15,26 tra Romeo Paolo, Carriago Vincenzo e Sraceno Andrea, e la successiva conversazione del 14.05.02 fra l'indagato, il vice Prefetto Rizzo Giuseppe, Cangemi Filippo e Sarra Alberto in cui sintomatica è la frase pronunciata dal Rizzo “ *c'è Saraceno, con le sue orde, che già sta mettendo bombe* ” frase da ricollegare, assai verosimilmente, con la vicenda dell'attentato commesso ai danni del Sindaco Falcomatà e per la quale il Saraceno è stato indagato.

Anche nella conversazione del 30.12.02, peraltro, il Romeo fa nuovamente riferimento al danneggiamento subito dal sindaco Falcomatà ed alle indagini avviate nei confronti di Marcello Camera nonché, appunto, di Andrea Saraceno.

Dall'esame incrociato delle attendibili dichiarazioni rese dai tre collaboratori è, dunque, possibile ricostruire il movente della delineata campagna di delegittimazione dei magistrati nonché la strategia criminale ad essa sottesa.

Le stesse dichiarazioni costituiscono, poi, chiamata in reità del ricorrente, quale “dominus” (occulto) del periodico indagato concordemente come a servizio della cosca De Stefano e complessivamente ed indirettamente, delle associazioni criminali oggetto dei processi “Olimpia”.

Orbene, rileva il Tribunale, in primo luogo, la piena convergenza del narrato ei singoli collaboratori, che attinge tutti i punti nevralgici della vicenda; si è in presenza, invero, di accadimenti che costituiscono il frutto di acquisizione proveniente da fonti qualificate, autonome, in quanto direttamente coinvolte nella vicenda delittuosa ovvero in quanto inserite nel sodalizi.

L'indagine sull'attendibilità (ab intrinseco ed ab extrinseco) dei collaboratori di giustizia non può, invero, che avere esito positivo : ribadita anche sotto tale aspetto, la piena condivisione delle conclusioni formulate dal giudice a quo (da intendersi integralmente richiamate), si osserva che le dichiarazioni rese dagli stessi si appalesano precise, coerenti, costanti, spontanee e disinteressate (dagli atti non emerge la configurabilità di alcun interesse specifico ad incolpare taluno, né alcun elemento obiettivo dal quale inferire che la collaborazione sia stata determinata da acrimonia o rapporti di conflittualità).

Ricorrono, inoltre, gli “ulteriori elementi di prova che ne confermano l'attendibilità” ex art. 192 comma 3 cpp (siccome richiamato dall'art. 273) Cpp nella nuova formulazione).

14 - Nel caso che qui ci occupa, non solo l'attività investigativa ha consentito l'individuazione di numerosi elementi esterni di conferma alla narrazioni dei singoli pentiti, ma ciascun dichiarato, per specifici contenuti, costituisce riscontro alle chiamate degli altri collaboratori, la coincidenza tra le quali, per le ragioni sopra esposte, risulta assolutamente genuina.

Costituiscono ulteriore riscontro individualizzante quanto al ricorrente, le captazioni dei colloqui intervenuti tra questi e Francesco Gangemi classe 34, in ordine alla strategia di attacco mediatico ai magistrati impegnati nei processi Olimpia, nonché l'indicata sovrapposibilità (cfr. sul punto l'ordinanza impugnata) tra le captazioni e gli articoli pubblicati sul "il Dibattito".

Alla stregua delle suesposte considerazioni, pertanto, non assumono rilievo, in questa sede, le sentenze prodotte dalla difesa del ricorrente in udienza, di condanna per calunnia pronunciate nei confronti dei collaboratori di giustizia Lauro e Barreca in relazione a diverso procedimento e ad altri indagati.

Ed infatti, con riferimento al narrato del Lauro in particolare, oltre alle considerazioni generali sopra formulate (precisione e coerenza del narrato) lo stesso trova specifici e puntuali riscontri per come sopra meglio chiarito nelle convergenti ed autonome propalazioni degli altri collaboratori nonché, comunque, nel complesso delle evidenziate emergenze investigative.

La conclusione è sul punto, l'esistenza di un giudicato di condanna per calunnia, sebbene importi maggiore necessità di valutazione dell'attendibilità delle propalazioni appare recessivo per quanto sopra indicato, rispetto alla complessiva coerenza del narrato dei collaboratori, nonché rispetto all'esistenza dei riscontri infatti.

In punto di diritto, in materia di concorso esterno nel delitto associativo, occorre che il soggetto ponga in essere "positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili... di produrre un oggettivo asporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore.

Occorre in altre parole, il compimento di specifici interventi indirizzati a questo fine. Ciò che conta, infatti, non è la mera disponibilità dell'esterno a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di tale contributo e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale, il soggetto si è di fatto attivato nel senso indicatogli.. sicché la prova del concorso esterno nel reato di associazione (in particolare i riscontri individualizzanti delle distinte chiamate in correttezza o in reità dei collaboratori, attraverso la cd "convergenza del molteplice") non può che riguardare gli elementi costitutivi della fattispecie come individuata e deve pertanto avere per oggetto lo specifico contributo consapevole, effettivo e casualmente idoneo recato dal

15 - concorrente alla conversazione o al rafforzamento dell'associazione ed alla realizzazione della medesima" (cfr. Cass. SS.UU. 21.05.03 n. 22327, Carnevale).

Esiste una causale chiara: in particolare plurime ma reciprocamente convergenti o in un progetto criminoso unitario, le ragioni che hanno ispirato e costituito lo scopo della violenta campagna di aggressione dei magistrati sgraditi e delle forze dell'ordine, tutti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata nel comprensorio reggino, scenario delle vicende di cui trattasi:

In primo luogo l'interesse personale del Romeo ad ottenere il trasferimento del suo processo, nonché ad ottenere l'allontanamento, o il condizionamento dei giudici naturali il dott. Greco (bersaglio continuo del giornale indicato, in specie in relazione alla dedotta incompatibilità ambientale e della moglie, dott.ssa Grasso, impegnata nella medesima sede giudiziaria, nonché in ordine ai problemi economici);

In secondo luogo, l'interesse associativo proprio delle più potenti famiglie di ndrangheta nel comprensorio reggino a screditare i magistrati (Inquirenti e giudicanti) impegnati nei processi celebrati a carico dei loro esponenti, nonché a screditare i collaboratori di giustizia Lauro e Barreca (ma anche Iannò e Fiume), ossia coloro che con le loro dichiarazioni, hanno fornito le basi strutturali dei procedimenti Olimpia 1, 2 e 3, procedimenti con cui la criminalità organizzata del distretto di Reggio Calabria è stato scardinata e minata proprio nei suoi gangli vitali.

Ebbene, proprio nel contesto così come sopra schematicamente delineato, si inserisce e si inquadra la posizione del ricorrente, nella sua qualità di uomo politico, punto di riferimento in molti aspetti della vita della città di Reggio Calabria.

Dall'esito dei servizi di captazione telefonica ed ambientali è, comunque dal complesso delle emergenze investigative in atti, è risultata in modo chiaro ed in equivoco l'esistenza di uno strettissimo legame tra il Romeo, odierno prevenuto già condannato, per altro per concorso esterno in associazione mafiosa, e Francesco Gangemi classe 34, coindagato del primo nel procedimento di cui in epigrafe.

Numerose conversazioni hanno documentato l'attivismo politico e la capacità di direttamente incidere sulla gestione della "cosa pubblica", il che come emerge dai servizi di captazione eseguite all'interno dello studio legale dell'indagato, risulta essere noto a tutti quei soggetti che frequentano lo studio medesimo per sollecitare interventi in diversi settori della vita politica, amministrativa ed economica della città di Reggio Calabria.

16 - E' emerso, infatti, dall'esame complessivo delle captazioni, come l'indagato abbia svolto un ruolo significativo e determinante:

- nella gestione dei fondi del "Decreto Reggio" (di cui ha sollecitato il passaggio al commissario da lui identificato nel Vice Prefetto Vicario Giuseppe Rizzo),
- nelle elezioni del maggio 2002 (laddove ha appoggiato il candidato, poi eletto ed osteggiato, Scopelliti;
- sulla successiva individuazione degli uomini della locale amministrazione (Aurelio Chizzoniti quale presidente della Giunta Comunale ed Antonio Franco quale assessore alla provincia)
- nella promozione di diversi progetti per la realizzazione di opere pubbliche, progetti spesso canalizzati verso un altro dei suoi uomini di fiducia: Nuccio Idone.

Particolarmente sintomatica in ordine al ruolo del Romeo, quale "referente" della cosca De Stefano per ogni tipo di affare risultano le molteplici conversazioni da cui chiaramente emerge il suo inserimento in vicende riguardanti le famiglie della ndrangheta locale (cfr. in particolare la conversazione del 04.07.02 h. 18.13 prog. N. 10413, la conv. Del 22.08.02 h.11.08, prog. N. 3848, la conv. Del 27.08.02 h.18,34 prog. N. 3859, conv. Del 04.09.,02 h 12,22 prog. N. 4171, conv. Del 23.10.02 h 12,16 prog. 8341).

Rilevanti poi , sono i rapporti assidui fra il Romeo e l'avv. Giorgio De Stefano, a sua volta cugino fra gli altri di Orazio De Stefano, capo storico del potente casato di Archi, nonché "consiliare" della famiglia De Stefano (cfr. sul punto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Iannò Paolo).

Il De Stefano sconta la pena, dapprima, presso il carcere di Reggio Calabria e successivamente, presso quello di Livorno.

Esistono numerose conversazioni intercettate che documentano lo stretto legame ed il cointeresse (cfr. ad es. quelle tra Paolo Romeo, Giorgio De Stefano e Rocco Zoccoli – capo di gabinetto del sindaco – circa la pena residua da scontare e la possibilità che il periodo venga trascorso a Reggio Calabria), indizio, questo, di interesse del ricorrente, per le sorti di soggetti legati alla cosca.

Inoltre, nel corso dell'indicata conversazione, si segnalano significative informazioni su eventuali nuove collaborazione con la giustizia ed evidenti sono i timori palesati in ordine al pericolo delle possibili chiamate in reità da parte delle fonti collaborative nei confronti del detenuto e di tutta la famiglia De Stefano (cfr. in specie notizie sulla

17 - collaborazione e sul contenuto di dichiarazioni rese da Umberto Munaò Antonino Fiume e Giacomo Lauro).

Il De Stefano è stato scarcerato in data 17.06.02 e rimesso in libertà riprende i contatti con il Romeo, come chiaramente si evince dal corposo compendio intercettivo in atti, da cui, invero, emergono una serie di elementi di collegamento dei soggetti indicati (Romeo è De Stefano) con il periodico “il Dibattito” (cfr. ed es. le preoccupazioni per la collaborazione di Fiume Antonino e la strategia rappresentata da Giorgio De Stefano di attaccare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lauro, nonché il dott. Macrì reo, quest’ultimo, di avere a sua volta suggerito al Lauro le dichiarazioni da rendere) .

L’uso strumentale del periodico per il conseguimento degli scopi associativi ed in armonia con la delineata strategia di matrice mafiosa (cfr. sul punto le riferite propalazioni dei collaboratori) , risulta oggettivamente riscontrata dall’esame delle acquisizioni documentali allegati in atti (in particolare, cfr. nota di trasmissione atti in data 23.11.04), delle pubblicazioni mensili sul periodico incriminato, nonché dagli esiti dei paralleli servizi tecnici di captazione che riconducono gli articoli ad una previa concertazione fra Romeo e Gangemi.

Più precisamente nel corso di operazioni di perquisizione eseguite presso lo studio dell’avv. Romeo e presso la redazione de “il Dibattito” sono state sequestrate atti particolarmente significativi dell’indiscussa valenza indiziante che gli stessi presentano in ordine alla individuazione di una strategia comune con il ricorrente, alla condivisione con questi di un progetto unitario di ispirazione mafiosa che costituisce il filo conduttore dell’operato, seppur co distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle presente vicenda procedimentale (cfr. ad esempio nello studio dell’avvocato Romeo, bozze di articoli poi effettivamente pubblicate sul giornale “Il dibattito”, bozze di interrogazioni parlamentari in merito al contenuto di articoli di stampa relativi a magistrati oggetto di aggressione, “relazione ispettiva ministeriale Nardi”, raccolta stampa su e curriculum del dr Macrì, dichiarazione di ricusazione della dott.ssa Grasso indirizzata da Amadeo Matacena alla Corte di Appello di Reggio Calabria Etc.).

Sul punto, peraltro, preme evidenziare che molti dei documenti sequestrati sono stati rinvenuti in copia conforme sia presso lo studio dell’avvocato Romeo che presso la redazione del periodico “Il Dibattito”.

Né appare inficiare tale dato la deduzione difensiva secondo cui il fatto sarebbe neutro in quanto tutti i documenti sequestrati al Gangemi erano ostati prodotti in dibattimento dal Romeo o comunque di

18 - pubblica disponibilità, sia perché il rilievo appare recessivo rispetto al complessivo quadro indiziario (da cui emerge a più riprese che il Gangemi acquisisca informazioni anche dal Romeo), sia perché ciò è, allo stato, mera indicazione difensiva.

Passando, quindi, ad analizzare le pubblicazioni del periodico indicati, ai cui contenuti si ribadisce, in questa sede, integrale rinvio, occorre sottolineare come le stesse si raccordino ed armonizzano perfettamente con gli esiti della parallela attività di captazione trovando ulteriori riscontri nella contemporanea attività giudiziaria, laddove i magistrati di volta in volta presi di mira risultano essere proprio quelli che gestiscono processi che interessano l'associazione di cui in contestazione.

Particolarmente eloquente, in tal senso, appare la conversazione intercorsa tra Paolo Romeo ed il direttore Gangemi, conversazione nel corso della quale, in vero, gli stessi, commentando l'esecuzione dell'ordinanza cautelare che appena raggiunto il Gangemi medesimo, pianificano ed organizzano la strategia di attacco nei confronti del dr Boemi, titolare dell'indagine che aveva portato alla cattura del direttore del giornale.

Preme evidenziare, peraltro, che nel delineare la campagna di delegittimazione i due interlocutori tratteggiano il programma diretto a porre i magistrati l'uno contro l'altro, per ottenere la deflagrazione al suo interno della DDA (“ *e poi dobbiamo spaccare questo.. ricompattamento che c'è all'interno*”) attaccando non solo i magistrati che di questa fanno parte, ma anche i giudici, e segnatamente, la dott.ssa Grasso che aveva pronunciato sentenza in data 13.03.01 nonché il dott. Greco, marito della Grasso e che, nel corso del processo Olimpia 1 aveva condannato l'avvocato Romeo nonché la *cosca di riferimento* .

Lo spunto programmatico, in tal caso, è offerto proprio dalla strumentalizzazione del dato della presentazione, da parte del Matacena di una istanza di ricusazione fondata sulle denunce sporte nei confronti di Francesco Gangemi dalla Grasso che, in detta sede, individuava, fra gli ispiratori occulti del periodico proprio il Matacena (cfr., sul punto, i documenti conformi sequestrati sia presso lo studio dell'avvocato Romeo che, per come chiarito, presso la redazione de “il Dibattito”).

Gli attacchi ai due magistrati indicati, giudicanti proprio nei processi olimpia, pertanto, risultano strumentali sia per la posizione del Romeo che per la cosca.

In particolare, dai colloqui registrati emerge proprio come il Romeo abbia sollecitato al Gangemi la redazione e pubblicazione di articoli afferenti le vicissitudini finanziarie dei coniugi Grasso-Greco, fino a giungere ad ipotizzare maliziosamente una copertura

19 - “disciplinare” da parte del dott Macrì in cambio, tra l’altro, della condanna del Romeo (cfr conv. fra il Romeo e l’avvocato Tommasini del 27.04.02, prog. N. 2022 e 2023).

Anche le conversazioni avvenute dopo l’intervenuta scarcerazione del Gangemi da parte del TDL di Reggio Calabria in data 09.03.01, risultano del medesimo tenore e si armonizzano al comune progetto già emerso nel contesto sopra evidenziato.

In particolare dalla conversazione di interesse risulta evidente come nell’indicata campagna mediatica confluiscono, per come detto, interessi particolari (quali quelli personali del Gangemi contro il dr Boemi, fino a quel momento tenuto fuori dalle aggressioni medianiche, nonché di Paolo Romeo) ed interessi collettivi riconducibili ad un più ampio contesto associativo di tipo mafioso (prova ne è come detto infra l’attacco ai collaboratori di giustizia nonché quanto riferito dai collaboratori medesimi).

Anche in questo caso, il riscontro al tenore delle conversazioni si rintraccia direttamente nelle pagine del periodico “il Dibattito”.

E’ così che, ad esempio, nell’edizione del marzo 2001 si legge in copertina : “il dr Boemi si scusi nel nome della giustizia Italiana, non siamo i suoi stallieri” (L’articolo riportato alla pagina da 2 a 5 del giornale, ripercorre la vicenda che ha portato il Gangemi agli arresti domiciliari); ed ancora, sempre con riferimento alla vicenda del Gangemi, sull’edizione del novembre 2001: *“Boemi, lei persevera, errare è umano, perseverare è diabolico”*; sull’edizione del successivo aprile 2001 sono presenti attacchi nei confronti del dott Cisterna, già definito in precedenti pubblicazioni, *“L’insabbiatore”*, nei confronti del dottor Macrì (*“Macrì una toga abusata:”*) e sono riportati passi degli interrogatori dei collaboratori di giustizia Lauro e Barreca; cfr. anche “Il Dibattito” del febbraio del 2001 dove, tra l’altro, si legge: *“le dritte di Macrì ai dritti Lauro e Barreca”*.

La circostanza, poi, che il dr Boemi, uno dei principali artefici assieme al dr Macrì, dell’operazione cd. Olimpia, non fosse stato, fino a quel momento colpito dagli articoli ingiuriosi del Gangemi, non deve apparire contraddittorio, risultando viceversa, perfettamente coordinato con l’obiettivo programmatico di sfaldare la compattezza della DDA reggina attaccando violentemente alcuni magistrati ed esaltandone altri, si da in generare il sospetto della vicinanza di taluni al periodico incriminato con il fine ultimo di creare un clima di generale sfiducia e di minare ad imis fundamentas l’efficienza e l’efficacia dell’attività giudiziaria.

Quanto al ruolo di Romeo, lo stesso emerge chiaramente, in particolare, dall’esame del corposo compendio intercettivo, da cui risulta evidente come lo stesso fornisca direttamente al direttore del giornale il materiale ritenuto utile al raggiungimento dello scopo preordinato (cfr., ad esempio, le conv. del 20.03.01 e del 08.04.01 fra

20 - Romeo e Gangemi da coordinare con le elezioni del marzo e dell'aprile 2001 de "il dibattito").

Dall'esame parallelo delle conversazioni captate dagli inquirenti e delle contestuali pubblicazioni mensili del periodico, emerge chiaramente come la strategia di attacco ai magistrati reggini fosse stata pianificata da tempo, in epoca certamente anteriore all'attivazione dei servizi di intercettazione.

Ed invero, proprio il contenuto delle conversazioni, in uno con la copiosa documentazione sequestrata e di cui sopra si è detto, rappresentano il primo e principale riscontro, nel senso che proprio il sistematico coordinamento temporale fra il tenore delle conversazioni intercorse fra il Romeo ed il Gangemi ed i contenuti delle pubblicazioni temporalmente corrispondenti, complessivamente valutato, consente di rintracciare quella comune strategia di aggressione che lega, come chiarito, interessi e scopi individuali con interessi associativi.

In particolare, occorre premettere che nel febbraio 2002, a seguito della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria a quella di Catanzaro, con l'apertura del presente procedimento venivano disposte attività di captazione sulle utenze in uso al ricorrente, nella redazione del periodico in questione e sull'utenza mobile di Paolo Romeo.

Le prime conversazioni sono da ricollegare, nei passaggi di interesse, all'edizione del marzo 2002 de "il Dibattito" (cfr. ad es., le conv. del 26.02.2002 prog. N. 347, quella del 11.03.02 n. 531 in entrambe le quali sono chiari ed evidenti i riferimenti al dott. Mollace, in particolare, la lettera a cui i due interlocutori fanno riferimento è, in realtà, l'articolo pubblicato dal quotidiano "La gazzetta del sud" in data 08.03.02, riportato alla pag. 3 de "il dibattito").

Nello stesso modo, le conversazioni registrate fra Romeo ed il Gangemi nel successivo mese di marzo 02 trovano puntuale e sistematico riscontro nel contenuto degli articoli pubblicati sull'edizione di aprile 02 dove, il particolare, è recepita la notizia della collaborazione di Fiume Antonino, legatola clan De Stefano, per essere, da molti anni, il fidanzato di Giorgia De Stefano, figlia del defunto boss Palo (cfr. conv. del 18.03.02 n. 658, conv. del 19.03.02 n. 709 e n. 714, nonché conv. fra Romeo e l'avv. Tommasini del 27.04.02, prog. N. 2022 e 2023 da cui emerge come sia stato proprio Romeo ad indirizzare il Gangemi nella pubblicazione delle vicissitudini finanziarie dei coniugi Greco e Grasso, arrivando ad insinuare una copertura disciplinare da parte del dr Macrì, in cambio della condanna del Romeo e del Maticena).

21 - La campagna prosegue anche a maggio 02 e nella conversazione dell'08.05 il Romeo ed il giornalista fanno riferimento, far l'altro, alla strategia da portare avanti con continuità: *“io sto andando avanti... minacce, cose, bordelli..penso che il caso ormai è nazionale.. ora vediamo quello che succede..”*

Puntualmente, le parole del Romeo, che ancora una volta testimoniano il suo stretto rapporto con il Gangemi, nonché la comune strategia che lega gli interlocutori, trovano riscontro nell'edizione del maggio 02 de “il dibattito”.

Si arriva, poi, all'edizione del giugno 02 e, prima della pubblicazione del periodico, Romeo e Gangemi si incontrano presso lo studio del primo.

Dalla conversazione del 13.06.02, prog. N. 2233 che attesta l'incontro fra i due, traspare il livore nutrito dagli interlocutori nei confronti dei magistrati del distretto giudiziario di Reggio Calabria e si comprende anche come la campagna di attacco mediatico finalizzata, altresì, ad ottenere il trasferimento degli stessi ad altra sede.

Nella pubblicazione de “il dibattito” del giugno 02 trovano spazio tutti gli argomenti anticipati nella conversazione sopra indicata (ad esempio, si parla del cd “caso Sparacio”, attinente alla gestione del collaboratore di giustizia Luigi Sparacio, vicenda strumentalizzata dal giornale del Gangemi al fine di sfaldare la compattezza dei magistrati della DDA.).

Ed ancora, a titolo meramente esemplificativo, particolarmente interessanti appaiono le conv. in data 2 e 9 10.02 fra il Romeo ed il Gangemi, nonché quella sempre del 09.10.02 fra Romeo e la segretaria Cecilia De Lorenzo, telefonata nel corso della quale il Romeo, dopo avere commentato la propria condanna ad una pena superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa, dichiara che farà scrivere tutto a Gangemi:

Assai importanti, nella pianificazione della strategia comune, sono, altresì, le conversazioni del 10 (prog. 6858-59-60), 11 (prog. 6909) e 15 (prog. 1556) ottobre 02 in cui Romeo e Gangemi ulteriormente perfezionano le linee programmatiche della campagna di aggressione mediatica, indirizzata, in quel momento, soprattutto contro i giudici Greco e Grasso, di cui si intende chiedere la riconsiderazione, non essendo andato in porto il progetto di ottenere il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Il 30 ottobre viene pubblicata l'edizione mensile del giornale in esame in cui, fra l'altro, viene resa pubblica la notizia dell'indagine pendente presso la Procura di Catanzaro (anch'essa oggetto di precedenti conversazioni fra Romeo e Gangemi, cfr. conv. del 27.10.02 prog. 843).

22 - A partire da questo momento, invero, la notizia dell'indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, induce Romeo e Gangemi a diradare i contatti e le frequentazioni, previa definizione delle linee programmatiche di attacco da seguire da quel momento in avanti (a conferma di come dietro alle pubblicazioni de "Il dibattito" vi sia l'occulta regia del Romeo, sintomatica è la domanda che il Gangemi rivolge allo stesso nella conv. del 10.10.02, prog. N. 6858 – 59-60 laddove chiede “... dimmi che devo fare... e Romeo detta la strategia da seguire “... l'obiettivo è colpire loro, io non ho più interessi giudiziari qua... l'obiettivo è mette a nudo e colpire loro, nello stesso tempo, sul piano morale..”).

Orbene, la comparazione eseguita in questa sede a titolo esemplificativo fra il contenuto delle conversazioni intercettate e gli argomenti trattati nelle coeve pubblicazioni de "il dibattito" consentono di chiaramente rintracciare nella pianificazione di una precisa strategia di più ampio respiro l'origine degli articoli medesimi.

I primi ad essere colpiti dalle pubblicazioni del Gangemi sono i giudici dott.ssa Grasso e dr Greco nonchè i dr Cisterna, Pennini, Mollace e Macrì, quindi il dr Boemi. (*Non corrispondono i tempi della presunta aggressione mediatica ed il periodo in cui si presume essere stata consumata l'azione incriminata*)

Accanto ai temi sopra indicati, allorché inizia la collaborazione di Paolo Iannò con la giustizia, l'attenzione del giornale si sposta anche su questo argomento e, più in generale, sul contesto dichiarativo : tanto riscontra la ricorrenza del nuovo ed ulteriore obiettivo programmatico: quello di screditare i pentiti diffondendo il sospetto della loro inattendibilità (cfr. la campagna di screditamento dei collaboratori Lauro e Barreca le cui dichiarazioni avevano costituito il fondamento dell'impianto accusatorio del procedimento "Olimpia", nonchè del collaborante Fiume sulla base delle cui dichiarazioni era stata emessa, dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, l'ordinanza di custodia eseguita il 21.11.03, cfr. ad esempio, l'edizione de "il dibattito" del novembre 01 ove a pag.25 è pubblicato l'articolo dal titolo: *"La gestione dei pentiti di cosa e casa nostra"*, contiene attacchi ai magistrati Boemi, Pennini e Mollace sulla gestione dei collaboratori Lauro, sulla concessione di un permesso premio al medesimo, laddove si legge “.. è agevole rilevare la condotta subdola dei terribili procuratori nella gestione del pentitismo di comodo: nella fattispecie, assurgerebbe al disonore della cronaca che il Lauro si sia servito dei manovratori per incastrare i giudici Foti, Viola, Puntorieri ed i deputati Matarrese e Romeo ..”.

Tale dato permette quindi di ritenere che anche le condotte astrattamente finalizzate a motivi di risentimento personale, risultano comunque soggettivamente finalizzate anche allo scopo associativo.

23 - Sul punto, osserva il Collegio come la circostanza dedotta dall'indagato e dai suoi difensori,

circostanza secondo cui “ Il Dibattito “ avrebbe, attraverso le sue pubblicazioni, svolto sempre, e comunque anche in epoca di molto precedente alla data dei fatti di cui in contestazione, campagne medianiche aventi ad oggetto varie vicende giudiziarie (cfr., ad es. caso sanitopoli – vicenda Partinico), non appare significativa in relazione alla presente contestazione cautelare.

Ed infatti, il dato indicato non esclude che a partire dal 2001, per le regioni sopra chiarite, il medesimo periodico sia stato strumento utilizzato funzionalmente per il perseguimento di interessi, individuali ed associativi, in armonia con la delineata strategia di matrice mafiosa, come indicato di collaboratori e riscontrato in atti.

L'analisi complessiva, logica e sistematica delle evidenziate emergenze investigative e, segnatamente, documenti sequestrati in copia conforme presso la redazione del periodico “ Il Dibattito “ e presso il studio legale di Paolo Romeo, campagna di aggressione nei confronti di determinati magistrati, screditamento del collaboratori di giustizia, concomitante pendenza dei cd. “ processi di mafia “ a carico di esponenti della cosca, stretti rapporti fra il Gangemi ed il Romeo quali risultano dal corposo compendio intercettivo in atti, non può che concludersi in senso positivo: tutti gli elementi indicati, infatti, costituiscono gravi indizi sintomatici del contributo specifico e consapevole che il Romeo, in qualità di 2 referente “ della cosca De Stefano per ogni tipo di affare, ha recato al perseguimento degli scopi associativi e, quindi, alla conservazione o al rafforzamento della medesima consorteria.

Alla stregua di quanto osservato, tuttavia non è condivisibile la ricostruzione del Giudice gravato: a giudizio del Tribunale, infatti non è risultato dimostrato, neanche a livello indiziario l'organico inserimento del Romeo, odierno prevenuto, nella struttura associativa di cui in contestazione.

Ed infatti, soprattutto dalle operazioni di captazione sia telefoniche che ambientali, presso l'abitazione di Gangemi Francesco, è risultato in modo evidente lo stretto, costante e duraturo legame fra l'odierno prevenuto, già condannato con sentenza passata in giudicato per concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, cosca De Stefano, ed il direttore del periodico “ Il Dibattito “.

E' emerso, invero, come Romeo fosse l'ideatore occulto della campagna di delegittimazione a mezzo stampa dei magistrati vittima dell'aggressione e come, dal suo canto, il Gangemi abbia consapevolmente aderito alla suddetta strategia, consentendo la strumentalizzazione, così, di condividere l'illecito programma.

24 - Ed infatti, dall'attenta analisi della concreta condotta del Romeo, invero, mentre non è emerso lo stesso, risulti organicamente inserito nel sodalizio criminale di cui in contestazione ha, nella sostanza, con una condotta reiterata nel tempo, contribuito al perseguimento degli scopi associativi, *latu sensu* intesi, e, nel caso che in questa sede ci occupa, ha impartito precise direttivi al Gangemi, in qualità, a sua volta, di direttore responsabile del periodico oggetto della referita strumentalizzazione agli scopi associativi.

In punto di qualificazione del fatto come concorso esterno e non come concorso necessario, invero, va valorizzato, da un lato, il conforme giudicato di condanna indicato e l'essenza, d'altro canto, di elementi ulteriori, nuovi e diversi, rispetto a quelli posti a fondamento dell'impianto motivazionale dell'indicato giudicato di condanna, elementi ulteriori da cui viceversa infierire che il Romeo, nel periodo dei fatti di cui in contestazione, avrebbe effettivamente fatto parte dell'associazione di cui al capo a) della rubrica, intendendo farne parte per le finalità programmatiche del gruppo. Ciò induce il collegio ad escludere, per come chiarito, la gravità indiziaria d'inserimento organico dell'indagato nella consorteria di cui all'imputazione cautelare articolata per prima e di ritenere il concorso esterno.

Ciò ritenuto, vanno, in punto di gravità indiziaria, svalutate le contrarie argomentazioni difensive che trovano fondamento in alcune conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe, contrariamente alla prospettazione accusatoria ed alla ricostruzione logica eseguita dal Gip, l'indipendenza ed autonomia delle condotte dal Romeo e del Gangemi.

Orbene, preliminarmente, occorre precisare che la quasi totalità dei colloqui richiamati dalla difesa del ricorrente a sostegno della suesposta tesi, sono stati registrati dagli inquirenti in epoca successiva al momento in cui gli interlocutori, o quantomeno, il Romeo ed il Gangemi, avevano appreso dell'esistenza di un procedimento penale nei loro confronti (cfr. la lettura della lettera di trasmissione atti dalla Procura di Reggio Calabria a quella di Catanzaro).

Alla stregua di tale presupposto, quindi, assai verosimile è la lettura e valutazione che delle dette conversazioni ha dato il giudice gravato, ritenendo le stesse non genuine poiché insanabilmente viziate dalla consapevolezza degli interlocutori indagati di essere, appunto, assai probabilmente sottoposti ad attività di captazione.

Peraltro, le conversazioni richiamate risultano essere intercorse fra il Romeo o il Gangemi e soggetti estranei al delineato piano criminoso: la segretezza dell'accordo programmatico di cui solo i primi sono a conoscenza spiega il motivo per cui gli stessi si preoccupino di descrivere ai propri interlocutori una situazione diversa da quella

25 - effettivamente esistente e che emerge concretamente dalle conversazioni fra il Romeo e Gangemi nonché dai sequestri eseguiti a carico dei medesimi.

Ne, d'altro canto, a diversa conclusione induce l'analisi del testo delle conversazioni del 22.5.2002 progr. N. 5135 e del 10.10.2002 progr. 6858 entrambe indicate dell'indagato come conversazione che, sebbene anteriori alla data in cui gli interlocutori sono venuti a conoscenza dell'attività di captazione eseguita nei loro confronti, sarebbero, da un lato, intercorse fra il Romeo ed il Gangemi ed, al contempo, connotate da contenuto favorevole per il medesimo prevenuto.

Ed infatti, da un'attenta ed integrale lettura e valutazione della conversazione sopra richiamata ed a cui si ribadisce, in questa sede, l'integrale rinvio ricettizio, non è dato apprezzare, a giudizio del collegio, e contrariamente a come argomentato sul punto dal Romeo, la valenza favorevole, sul piano indiziario, del contenuto dei medesimi colloqui: non emerge, infatti, dagli stessi l'estraneità dal Romeo alla campagna di aggressione mediatiche realizzata dal Gangemi con il suo periodico ed anzi, viceversa, si evince l'esistenza di un legame solido e duraturo fra i due nonché, soprattutto, di un disegno criminoso oggetto di previa concertazione.

In particolare, poi, la conversazione ambientale del 10 ottobre 2002 si snoda attraverso tre progressivi successivi, già sopra compiutamente analizzati, ed è proprio dall'integrale lettura del colloquio che si apprezza, da un lato, come in effetti il Romeo avesse già in quella data assai probabilmente intuito di essere indagato e, d'altro canto, emerge il suo ruolo di "Stratega", nel senso di ideatore occulto della campagna di aggressione realizzata mediante le pubblicazioni de "Il Dibattito".

Orbene, tutte le indicate conversazioni, invero, vanno svalutate non solo perché è altamente probabile che Gangemi e Romeo, sapendo di essere intercettati, abbiano mentito artatamente, ma, soprattutto, perché smentite dagli elementi, sopra indicate, che complessivamente analizzati e logicamente coordinati consentono di ricostruire un contesto oggettivamente diverso.

Quanto all'elemento psicologico del Romeo, nel suo ruolo di concorrente esterno nella consorteria criminale di cui in contestazione, il consapevole contributo al programma criminoso di natura associativa anche mediante l'aggressione mediatica si evince in via indiziaria, dal dato oggettivo della condotta (cfr. le pubblicazioni del periodico e le parallele conversazioni intercettate, avente ad oggetto, come detto, la denigrazione non solo dei magistrati requirenti e giudicanti dei processi olimpia, e quindi nemici della cosca, ma anche dei collaboratori di giustizia) nonché dagli stabili rapporti di interessenza con l'avv. Giorgio De Stefano, condannato per concorso esterno nel reato

26 - associativo ed ancora dalla specifica e puntuale chiamata in reità dei collaboratori medesimi, che sottende, in punto di gravità indiziaria, la consapevolezza e volontà, da parte del prevenuto, di contribuire positivamente a quel più ampio disegno di matrice mafiosa.

Scopo ultimo dell'associazione, che Iannò riassume nel termine "delegittimazione", chiaro: colpire attraverso la diffamazione a mezzo stampa i magistrati che si erano interessati di talune vicende processuali afferenti i contesti mafiosi operanti a Reggio Calabria, sì da determinare complessivamente, una situazione di condizionamento psicologico sul singolo pubblico ufficiale chiamato ad occuparsi di dette vicende, tale da ingenerare una situazione di preoccupazione e disagio tipica dimostrazione di coartazione psicologica, frutto di una vera e propria intimidazione, che è l'in sé dell'organizzazione criminale mafiosa.

Tanto premesso, dunque, il collegio ritiene di dover in parte disattendere le valutazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice gravato e, previa riqualificazione del capo a) della contestazione in concorso nel reato sub capo a), confermare il giudizio di gravità indiziaria nei confronti del Romeo in ordine alla condotta così come riqualificata (concorso nel delitto di cui al capo a) della imputazione).

Non così, viceversa, è a dirsi con riferimento alla fattispecie di cui all'imputazione cautelare articolata per seconda.

In punto di diritto, occorre premettere alcune notazioni in relazione al delitto di cui al capo sub b) della contestazione.

Ed invero, a giudizio del collegio, la norma incriminatrice di cui all'art. 338 c.p. prevede e punisce il reato di violenza o minaccia ad u corpo politico, amministrativo o giudiziario in cui il bene giuridico tutelato è da rintracciare nella regolare funzionalità degli organismi pluridimensionali del tipo di quelli indicati nella rubrica della norma medesima.

Orbene, proprio in ordine alla corretta individuazione e qualificazione della nozione di "Corpo" (giudiziario, per quanto in questa sede interessa), il tribunale ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui, sul punto, è pervenuto il giudice gravato.

Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "Corpi giudiziari" sono tutte le magistrature collettive, permanenti o temporanee, comuni o speciali. Vi rientrano, pertanto, il Tribunale, la Corte d'appello, la Corte di Cassazione, il Tar, il Tribunale Militare ecc.

In sostanza, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per "Corpo" (politico, amministrativo o giudiziario) deve intendersi "*un'autorità collegiale*

27 - *che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà*”(cfr. Cass.Pen.,sez.VI,14 Gennaio 2000,n.2636 e successive conformi).

Peraltro,l'aggressione in danno di singoli magistrati,ancorché,a loro volta,membri di organi collettivi (vd.,ad esempio , i giudici dott.sa Grasso e dott.Greco),non rientra nell'ambito di tutela della norma incriminatrice *de quo* allorché è indirizzata a turbare o impedire l'operato dei giudici individualmente considerati e non anche quali contitolari di funzioni esercitabili solo collegialmente.

Né è prova il dato emergente dagli atti secondo cui le aggressioni ai magistrati (giudici o PM9 dei processi Olimpia si sono realizzate non esclusivamente in concomitanza con la pendenza dei processi loro assegnati né in concomitanza con le sentenze pronunciate,ma,anche,soprattutto,dopo (cfr.le date delle conversazioni , delle pubblicazioni degli altri atti, di cui alla richiesta di misura).

Da ciò emerge come la condotta contestata non sia finalizzata ad influenzare la singola decisione processuale collegiale. Tramite minaccia ad un membro dell'organo,ma piuttosto a screditare il magistrato o sminuirne il prestigio.

Ne discende,quindi,che la campagna di aggressione mediatica realizzata dal periodico” Il Dibattito”,proprio in quanto perpetrata nei confronti di singoli giudici e, a maggior ragione di magistrati inquirenti,non può essere ricondotta alla previsione normativa di cui all'art.338 c.p.,potendosi ravvisare nelle condotte incriminate altre e diverse fattispecie delittuose,quali,ad esempio,la diffamazione a mezzo stampa,la minaccia,la violenza privata.

In particolare,il limite del corretto esercizio del diritto di cronaca è superato,per integrare la fattispecie criminosa della diffamazione a mezzo stampa laddove difetti il rilievo sociale o pubblico del tema, o si faccia ricorso ad espressioni ed aggettivazioni ingiuriose siccome aspramente offensive del patrimonio morale del soggetto passivo o ancora si attribuiscono condotte illecite a terzi , o si paventino mali ingiusti per costringere il destinatario dell'articolo di stampa a fare o ad ometterne alcunché.

La diversa valutazione giuridica del reato sub capo b) della provvisoria imputazione impone la revoca della misura in relazione alla medesima contestazione e , tuttavia,ciò non incide sulla competenza ex art. 11 c.p.p. della Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla contestazione sub capo a) dell'epigrafe, posto che i magistrati in servizio nel distretto giudiziario di Reggio Calabria risultano danneggiati del reato di cui all'imputazione cautelare articolata per prima.

28 - Convergenti, da ultimo, le valutazioni e conclusioni finali del giudice *a quo* in punto di cautela. Sussiste, invero, la presunzione di legge di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. dal momento che l'allarmante gravità delle condotte incriminate, inserite in un contesto associativo, è di tale evidenza da non richiedere ulteriore commento. Emerge, poi, concretamente dagli atti, il pericolo della reiterazione delle condotte, desumibile dalle concrete modalità e circostanze del fatto, che appaiono gravi per la veemenza dei toni e per i contenuti gravemente oltraggiosi ed aspramente ingiuriosi, della permanenza della fattispecie associativa, nonché della personalità dell'indagato, desunta sia dalla gravità del fatto, che dalla reiterazione nel tempo delle condotte, dall'intensità del dolo, e dal dimostrato stabile contatto con ambienti criminali (*cfr. ad es. le frequentazioni con l'avv. Giorgio De Stefano e con Andrea Saraceno*).

Orbene, nel caso di specie, ritiene il collegio che, alla luce delle argomentazioni dinanzi esposte e complessivamente valutate, la detenzione intramuraria costituisca la misura allo stato idonea ad adeguatamente soddisfare le paventate esigenze di cautela.

Ed infatti, attesa la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, desunta complessivamente dagli atti, non appare idonea una misura non custodiale.

Pertanto, per come chiarito si impone la revoca della misura applicata nei confronti dell'indagato in relazione alla condotta sub capo b) dell'epigrafe e, previa riqualificazione del capo a) in concorso nel reato sub capo a), la conferma della misura in atto applicata.

Nulla per le spese atteso il parziale accoglimento del gravame.